



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il DPCM in data 19 luglio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 settembre 2012, reg. 10, fl. 152, con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe CACOPARDI, dirigente di prima fascia, l'incarico di Direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014, n. 1622, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf e la definizione delle loro attribuzioni nonché dei relativi compiti;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 4, del sopracitato DM 13 febbraio 2014, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea, supportata in tale funzione dagli uffici competenti per materia;

VISTA l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 gennaio 2014, sulla proposta di riparto dei fondi per lo sviluppo rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE n.1303/2013;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

VISTO il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTI in particolare gli articoli 36, 37, 38, e 39, riguardanti la gestione del rischio;

VISTO l'articolo 58, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306 del 2013 dove dispone che gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione;

VISTO l'art. 72 del regolamento (UE) n. 1303 del 2013 ai sensi del quale i sistemi di gestione e controllo prevedono, tra l'altro, una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo, l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi, nonché sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;

VISTO l'art. 65 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305 del 2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi;

VISTO l'art. 70 del regolamento (UE) n. 1305 del 2013 ai sensi del quale le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto, devono essere registrate, conservate e aggiornate elettronicamente;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, è Organismo Pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell'art 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale n. 2014IT06RDNP001 trasmesso per l'approvazione ai servizi dell'Unione europea il 22 luglio 2014, nel quale, ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento n. 1305/2013, sono stati individuati il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale quale Autorità di gestione e AGEA quale Organismo pagatore;

VISTO l'art. 66 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, che prevede che l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, registrato alla Corte dei Conti l'1 febbraio 2015, Reg. Provv. n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020;

VISTO in particolare il capo III del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 riguardante la gestione del rischio;

VISTI, in particolare, l'articolo 15 comma 2 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 sopracitato dove è stabilito che la domanda di aiuto e pagamento, unificata in un'unica istanza, per la copertura assicurativa delle produzioni e degli allevamenti di cui all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, deve essere presentata all'Organismo pagatore, e l'articolo 8, comma 2 dove è stabilito, tra l'altro, che l'Organismo Pagatore-AGEA può delegare la domanda di cui al suddetto regime di sostegno all'Organismo pagatore competente per territorio, se riconosciuto anche per il regime di sostegno concesso a norma dell'articolo 49 del Regolamento UE n. 1308/2014;

TENUTO CONTO delle peculiari competenze e capacità dell'Organismo pagatore AGEA in materia di istruttoria e controllo per i regimi di sostegno cofinanziati dal FEASR;

RITENUTO, quindi, opportuno, per esigenze di efficienza ed efficacia gestionale, disporre a favore dell'Organismo pagatore AGEA la delega per la gestione di alcune funzioni dell'Autorità di Gestione relative ad attività propedeutiche alla gestione della domanda di sostegno, alla ricezione della domanda sostegno, all'istruttoria/ammissibilità della domanda sostegno, al riesame della domanda di sostegno, alla chiusura procedimento amministrativo, nel quadro della sottomisura 17.1 – Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, del Programma di sviluppo rurale nazionale, di seguito PSRN;

RITENUTO che l'Organismo Pagatore-AGEA può delegare le predette funzioni agli Organismi pagatori competenti per territorio riconosciuti anche per il regime di sostegno concesso a norma



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

dell'articolo 49 del Regolamento UE n. 1308/2014;

RITENUTO che tali funzioni delegate a favore di Agea Organismo pagatore dovranno essere esercitate nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194 ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole;

DECRETA

Art. 1

(Delega ad Agea Organismo pagatore di funzioni dell'Autorità di gestione)

1. All'Organismo pagatore Agea sono delegate le seguenti funzioni dell'Autorità di Gestione relative al Programma di sviluppo rurale nazionale n. 2014IT06RDNP001, Sotto-Misura 17.1 – Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante:

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA GESTIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

a) Ricezione della Manifestazione d'interesse (pre - domanda di sostegno) di cui all'Avviso Pubblico - Prot. n. 7103 del 31 marzo 2015 e successive modifiche.

RICEZIONE DOMANDA SOSTEGNO/PAGAMENTO

- b) Definizione delle modalità di interscambio delle domande di sostegno (corredate da tutte le check list informatiche automatizzate per l'evidenza dei controlli effettuati);
- c) Ricezione domanda sostegno.

ISTRUTTORIA AMMISSIBILITA' DOMANDA SOSTEGNO

d) Altri controlli istruttori sulla domanda di sostegno - definizione delle domande ammissibili e non ammissibili e relative check list (qualifica agricoltore attivo etc..).

RIESAME DOMANDA DI SOSTEGNO

e) Processo di istruttoria per il riesame dell'ammissibilità della domanda di sostegno.

CHIUSURA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

f) Comunicazione ammissibilità domanda di sostegno (posizioni non ammissibili).

Art. 2

(Modalità di esercizio della delega)

1. Le attività delegate sono svolte in conformità alle disposizioni dell'Unione europea e nazionali applicabili in materia di controllo per la concessione di contributi pubblici e nel rispetto delle specifiche disposizioni attuative e delle procedure contenute nel Manuale del sistema di gestione

h4



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

e controllo (SGC), che saranno adottati con successivi provvedimenti di questa Autorità di Gestione.

2. L'Organismo pagatore AGEA è autorizzato a delegare in tutto o in parte, la deleghe da essa ricevute ad altri Organismi pagatori competenti per territorio, se riconosciuti anche per il regime di sostegno concesso a norma dell'articolo 49 del Regolamento UE n. 1308/2014. In tal caso, le deleghe dovranno essere definite prevedendo il rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
3. L'Organismo pagatore AGEA si dota di strutture e mezzi idonei a garantire lo svolgimento delle funzioni ad essa delegate con le modalità richiamate ai commi precedenti.

Art. 3

(Verifica sull'attività delegata)

1. L'Autorità di gestione adotta ogni utile strumento per verificare la corretta esecuzione delle attività delegate. A tale scopo l'Organismo pagatore AGEA ed i soggetti da essi eventualmente delegati rendono disponibili i propri dati con le modalità richiamate al successivo art 4.

Art. 4

(Disponibilità dei dati, attività di verifica e di messa a disposizione degli atti)

1. L'Organismo pagatore AGEA ed i soggetti da essi eventualmente delegati, rendono disponibili anche per via telematica all'Autorità di gestione tutte le informazioni utili alla gestione ed al monitoraggio del programma, compresi i pagamenti effettuati e i relativi elementi alla base dei controlli di ammissibilità, lo stato delle procedure, nonché le eventuali motivazioni del totale o parziale pagamento degli aiuti, anche al fine di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni comunitarie o nazionali, ovvero in occasione di verifiche e ispezioni.

Art. 5

(Durata della delega)

1. Il presente atto di delega ha durata sino alla conclusione del periodo di programmazione del FEASR 2014-2020 ovvero sino al 30 giugno 2024, fatte salve eventuali modifiche della stessa da parte del legislatore dell'Unione europea.

Art. 6

(Revisione, integrazione o revoca del provvedimento di delega)

1. Con successivo provvedimento il presente atto di delega potrà essere riveduto, integrato o revocato anche allo scopo di delegare ulteriori funzioni, ovvero di revocare, in tutto o in parte, quelle già delegate, anche in esito alle attività di verifica di cui all'art. 3.

Art. 7

(Informativa trattamento dati personali)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del programma nazionale di sviluppo rurale 2014 - 2020

1. Il trattamento dei dati personali relativo all'applicazione delle procedure oggetto di delega devono essere conformi al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE
Dott. Giuseppe Cacopardi